

L'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'

L'assegno ordinario di invalidità, non reversibile ai superstiti, è stato istituito dalla legge 222 del 12 giugno 1984, entrata in vigore il 1° luglio 1984.

I requisiti sanitari e contributivi per l'assegno di invalidità sono i seguenti:



- riduzione in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, a meno di un terzo [66 %] (requisito sanitario);
- possesso di almeno cinque anni di anzianità assicurativa, cioè dalla data di inizio dell'assicurazione siano trascorsi non meno di cinque anni (requisito assicurativo);
- possesso di almeno cinque anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di assegno (requisiti contributivi).

L'assegno di invalidità viene riconosciuto per un periodo di tre anni.

L'assegno, però, è confermabile (l'interessato deve presentare domanda di conferma nel semestre anteriore alla scadenza) per periodi della stessa durata quando la riduzione della capacità di lavoro (da accertarsi considerando anche l'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare dell'assegno) rimanga al di sotto del limite di legge (a meno di un terzo).

Il punto di partenza per stabilire il triennio iniziale che quelli successivi è costituito dalla data di decorrenza dell'assegno.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi (comprese l'iniziale concessione e le successive conferme) scatta l'automatica conferma dell'assegno, indipendentemente dalla domanda dell'interessato.

L'assegno di invalidità viene liquidato con il sistema di calcolo retributivo o con quello nuovo contributivo introdotto dalla riforma Dini.

Quando l'importo dell'assegno di invalidità viene liquidato con il sistema di calcolo contributivo si assume il coefficiente di trasformazione (tabella A, allegata alla legge 335/95) relativo all'età di 57 anni nel caso nel quale l'età dell'interessato, all'atto dell'attribuzione dell'assegno di invalidità, risulti inferiore.